

Deliberazione 124/2022/QMIG



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:*

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

*: riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 5 ottobre 2022

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Richiesta ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 118 del 5 agosto 2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

Vista la richiesta di cui al Decreto Rettorale Rep. n. 1438/2022 Prot. 221919 del 27.09.2022, che approva, fra l'altro la costituzione di una nuova società denominata MNESYS S.c.a r.l., trasmesso dall'*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 e acquisito al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0006112 del 28 settembre 2022;

Vista l'ordinanza presidenziale 66 del 3 ottobre 2022, con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Presidente Marco Pieroni;

FATTO

L'*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna in data 28 settembre 2022 ha inviato tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016, il Decreto Rettorale Rep. n. 1438/2022 Prot. 221919 del 27.09.2022 che autorizza la costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata denominata "MNESYS S.c.a.r.l con i relativi allegati:

Allegato 1) Relazione istruttoria ai sensi ai sensi del D. Lgs 175/2016 per la costituzione di "MNESYS S.c.a.r.l.";

Allegato 2) Quadro economico-finanziario complessivo del progetto;

Allegato 3) Compagine "MNESYS S.c.a.r.l." e relative quote;

Allegato 4) Statuto di "MNESYS S.c.a.r.l.";

Allegato 5) Scheda informativa "MNESYS S.c.a.r.l."

La nota di trasmissione a firma della responsabile del Settore partecipazioni d'Ateneo risulta altresì indirizzata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nella documentazione in atti viene ricostruito il processo all'interno del quale si inserisce la costituzione della menzionata società.

- il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con Decreto Direttoriale n. 341 del 15/03/2022, ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi" (PE) alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – *NextGenerationEU*. L'art. 1 del decreto prevede il finanziamento da un minimo di 10 ad un massimo di 14 Partenariati estesi sul territorio nazionale nell'ambito di varie tematiche, fra le quali risulta la tematica 12 "Neuroscienze e neurofarmacologia";
- i PE dovranno essere organizzati con una struttura di *governance* di tipo *Hub & Spoke*, con l'*Hub* che è il soggetto attuatore responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Partenariato esteso nonché il referente unico per l'attuazione del PE nei confronti del MUR, costituito da aggregazioni di università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti e gli *Spoke* che sono i soggetti realizzatori del programma di ricerca;
- con riferimento alla tematica 12. "Neuroscienze e neurofarmacologia", l'Università di Genova, in qualità di Soggetto Proponente, ha presentato la proposta progettuale dal titolo "MNESYS – *A Multiscale integrated approach to the study of the Nervous system in health and disease*", impegnandosi a costituire l'*Hub*;
- in merito alla forma giuridica da adottarsi per l'*Hub* l'Università di Genova ha proposto la costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata denominata "MNESYS S.c.a.r.l.;
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha partecipato

all'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di PE nell'ambito della tematica 12. A seguito dell'esito positivo della partecipazione con Decreto Rettorale Rep. n. 1438/2022 è stata autorizzata la costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "MNESYS S.c.a.r.l".

Per le peculiari caratteristiche del progetto descritto la compagine sociale di MNESYS S.c.a.r.l, sarà costituita da altre 11 università oltre l'Università di Bologna, da enti pubblici di ricerca e da soggetti privati per un totale di 25 soci con un capitale sociale complessivo pari a 500.000 euro.

Da una verifica svolta tramite la banca dati delle Camere di commercio è emerso che la società è stata costituita in data 28 settembre 2022, il medesimo giorno della trasmissione alla scrivente Sezione del più volte citato Decreto rettorale. La società ha sede legale nel comune di Genova, il capitale sociale di 231.000 euro è stato sottoscritto dai soci come segue:

- Università degli studi di Genova: 90.000 euro;
- Università degli studi *Magna Graecia* di Catanzaro: 21.000 euro;
- *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna: 35.000 euro;
- Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli 50.000 euro;
- Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna: 5.000 euro;
- Università degli studi di Parma: 25.000 euro;
- IRCCS San Raffaele Roma s.r.l.: 5.000 euro.

L'art.5 dello statuto prevede che all'organo amministrativo è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte sino all'importo di 500.000 euro, offrendo l'aumento di capitale in sottoscrizione agli enti che hanno già formalizzato la loro adesione al progetto di Partenariato esteso sopra descritto e precisamente:

- Università degli studi di Pavia;

- Università degli Studi di Verona;
- Università degli studi di Ferrara;
- Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- Università degli Studi di Napoli Federico II;
- Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Università degli Studi di Firenze;
- IRCCS Policlinico San Martino;
- IRCCS Istituto delle scienze neurologiche dell’Azienda USL di Bologna;
- Ospedale pediatrico Bambino Gesù;
- *European brain research institute* (EBRI) R. Levi Montalcini;
- Fondazione Telethon ETS;
- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus;
- Dompè farmaceutici s.p.a.;
- Alfasigma s.p.a.;
- ASG Superconductors s.p.a.;
- Takis s.r.l.

DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

A. L’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall’art. 11 comma 1, lett.a), della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) prevede che l’atto deliberativo di costituzione della società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’amministrazione “all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al

primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (art. 5, comma 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito *internet* istituzionale, a tali ragioni" (art. 5, comma 4).

La modifica all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 ad opera della l. n. 118/2022 riguarda anche il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

- a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;

- b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione:
 - i) per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; ii) per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; iii) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. (art. 5, comma 4);

c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento". (art. 5, comma 3).

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, commi 1, 2 e 3).

d1) I commi 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine a: a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4; b) ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; c) dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; d) compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

d2) Il comma 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere deve considerare: a) conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5; b) conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

B. La nuova normativa, già oggetto della deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22, "*Memoria sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*", in particolare per la parte riguardante le modifiche dell'art. 5 del TUSP), ad avviso della scrivente Sezione esige approfondimenti tanto sul piano costituzionale e ordinamentale quanto su quello applicativo, segnatamente sotto il profilo di una necessaria predeterminazione, a fini di coordinamento, da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti, dei "parametri" in relazione ai quali la Corte è chiamata a svolgere le funzioni assegnate dalla norma.

2. La natura della funzione assegnata

Il primo quesito che si intende porre alle Sezioni Riunite in sede di controllo, quale questione di massima di particolare importanza, attiene alla natura della funzione assegnata (consultiva o controllo).

2.1. Nel senso della riconducibilità alla funzione consultiva della nuova funzione depone il dato letterale che qualifica il pronunciamento della Corte quale "parere".

2.2. Nel senso della definizione di detta funzione quale controllo sembrano concorrere i seguenti profili costituzionali, sistematici e giurisprudenziali.

- a) In primo luogo, la funzione consultiva intestabile alla Corte dei conti, sulla base dell'art. 100, secondo comma, Cost., non si attaglia a fattispecie concrete, quali quelle delineate dalla norma, dovendo riguardare fattispecie generali e astratte. Diversamente opinando la Corte si inserirebbe, in contrasto con il citato parametro costituzionale, in un'attività sostanzialmente gestionale che invece rimane, in radice, eccentrica al carattere ausiliario e dunque esterno che connota l'attività intestata in Costituzione alla Corte dei conti (in senso analogo, v. citata deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22, paragrafo 3.3, primo periodo);
- b) il pronunciamento della Corte interviene dopo che l'amministrazione abbia perfezionato l'atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, venendo così ad inserirsi in un momento procedimentale che è quello tipico "dell'integrazione di efficacia" (art. 21-*quater*, l. n. 241/1990); tant'è che, ove l'amministrazione intenda procedere egualmente nonostante il "parere" sia "in tutto o in parte negativo", ad essa è imposto l'obbligo di motivazione rafforzata ("motivazione analitica") a dimostrazione delle puntuali ragioni che l'abbiano indotta a discostarsi dal "parere" medesimo;
- c) la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 118 del 2022 va letta in chiave sistematica, considerando il complessivo ruolo assegnato alla Corte dei conti in materia di società a partecipazione pubblica,

chiamata a pronunciarsi, in sede di controllo, sulle razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche (art. 20) e sulle revisioni straordinarie delle partecipazioni (art. 24); anche tale criterio ermeneutico dimostra il carattere spurio della assegnazione alla Corte dei conti di una funzione, neppure consultiva, ma sostanzialmente consulenziale, tenuto conto dell'oggetto della richiesta calibrata su fattispecie non generali e astratte bensì in relazione a fattispecie puntuali; talché i controlli assegnati alla Corte ex artt. 20 e 24 potrebbero avere ad oggetto decisioni delle amministrazioni controllate che, sotto il profilo gestionale, abbiano introiettato valutazioni suggerite dalla medesima Corte dei conti in sede "consulenziale";

- d) l'esercizio della "funzione di controllo", una volta effettuata dalla Corte, precluderebbe una possibile reiterazione della richiesta di "parere" (non esclusa dalla norma e non incoerente con una funzione sostanzialmente "consulenziale" attribuita alla Corte) ove la deliberazione della Corte fosse ritenuta dall'amministrazione richiedente non esaustiva;
- e) sulla qualificazione del "parere" della nuova funzione, si veda anche la citata deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22, che, ai paragrafi 3.3 e 3.4, sembra propendere per la sua riconducibilità nell'ambito della funzione del controllo; specifiche considerazioni, vengono svolte nella deliberazione citata anche per i profili di maggior tutela dei soci (art. 24 Cost.), in quanto la potenzialità impugnatoria della deliberazione del controllo innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione sarebbe preclusa ove si propendesse per la qualificazione della funzione in questione quale parere (si vedano gli ultimi tre periodi del paragrafo 3.3 della citata deliberazione delle Sezioni riunite).

4. La competenza a svolgere la nuova funzione

Il secondo quesito riguarda la competenza delle Sezioni a pronunciarsi e dunque la loro legittimazione a svolgere la funzione.

3.1. Preliminarmente, si osserva che appare fuori sistema l'individuazione ad opera del legislatore delle Sezioni della Corte dei conti intestatarie della funzione in questione, trattandosi di organo a rilevanza costituzionale, di cui dovrebbe essere preservata la propria autonomia organizzativa.

3.2. Ulteriore considerazione riguarda la legittimazione della Corte a individuare, in via autonoma, un organo diverso dai tre stabiliti dalla norma senza incorrere in una violazione di legge, allo scopo, comunque, di evitare, in caso di plurime partecipazioni di enti collocati in diverse sedi regionali – e ferme restando le peculiarità dei diversi casi –, pronunce tra loro contraddittorie su profili comuni a richieste formulate nelle diverse sedi regionali.

5. Il procedimento.

Il terzo quesito riguarda le modalità procedurali da seguire.

- a) Il primo aspetto riguarda l'interlocuzione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se cioè ciascuna Sezione legittimata possa interloquire direttamente con l'Autorità o se sia necessaria la istituzione di un Ufficio di raccordo allo scopo di garantire un maggiore ordine evitando sovrapposizioni di richieste istruttorie;
- b) il secondo aspetto riguarda la definizione di un prospetto della documentazione utile che le amministrazioni sarebbero tenute a fornire alla Corte;
- c) il terzo aspetto riguarda il pronunciamento della Corte "allo stato degli atti", e cioè anche nel caso di documentazione insufficiente o se, nel rispetto del termine di sessanta giorni, la Sezione competente sia comunque tenuta a richiedere la documentazione necessaria;
- d) il quarto aspetto riguarda il caso di sottoposizione della richiesta dopo che l'acquisto della partecipazione sia stato comunque definito come nel caso di specie, in cui l'Università di Bologna ha già sottoscritto la propria quota di capitale. In tal caso, la funzione

della Corte può ritenersi ancora utile oppure tale evento costituisce un fatto preclusivo e dunque un motivo di diniego dell'esercizio della funzione? (nel caso di specie, va peraltro, evidenziato che l'ente - come desunto dal decreto rettorale del 27 settembre 2022 e verificato mediante apposita visura camerale - ha sottoscritto l'atto costitutivo in data 28 settembre 2022, portando ad esecuzione la decisione assunta prima dell'emissione da parte della competente Sezione regionale di controllo del parere ex art. 5, comma 3, del Tusp. Al riguardo, dall'esame della relazione allegata al decreto rettorale in parola, emerge che in seguito all'interlocuzione fra l'Università di Genova, soggetto Proponente, ed il MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca, il secondo, indicava la data del 28 settembre quale termine ultimo per la costituzione dell'*hub*. Nella relazione viene *expressis verbis* indicato che *"Per non perdere l'opportunità di un finanziamento di tale rilievo, l'Università di Genova ha proceduto nelle operazioni di costituzione della società, impegnandosi a valutare e proporre modifiche allo Statuto in caso di rilievi da parte della Sezione Controllo Regione Liguria della Corte dei conti. Il testo dello Statuto è pervenuto all'Università di Bologna in data 21 settembre 2022 e l'analisi condotta dagli Uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo non ha fatto emergere elementi ostativi - di natura giuridico-amministrativa, fiscale o comunque organizzativa - alla scelta dell'Università di Genova"*. Ciò premesso, occorre interrogarsi se, nella specie, la circostanza della richiesta del parere dopo la definizione delle operazioni di costituzione della società e di acquisizione della relativa partecipazione, assurga, comunque, a effetto preclusivo dell'emissione del parere da parte della Corte dei conti o se ciò non osti, appunto, all'esame della questione sottoposta al vaglio della scrivente Sezione);

- e) il quinto aspetto riguarda l'ambito di estensione della richiesta da parte dell'amministrazione e cioè se il richiamo all'art.7 operato dall'art.5, comma 3, estenda il perimetro del controllo anche alle ulteriori fattispecie che richiedono l'adozione di un atto quali, ad

- esempio, trasformazioni di società o modifiche dell'oggetto sociale che implicino cambiamenti significativi dell'attività della società;
- f) il sesto aspetto riguarda l'estensione o meno del perimetro dell'art. 5, comma 3, Tusp anche all'acquisto di partecipazioni in società quotate di cui all'art.8.

6. I parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, commi 1, 2 e 3).

5.1. Il quarto quesito è il più problematico e riguarda i parametri per lo svolgimento della funzione.

Mentre non può dirsi impraticabile l'accertamento, da parte della Corte, della sussistenza dei presupposti rappresentati dall'amministrazione per il necessario ricorso alla costituzione di una società o dell'acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta in relazione al perseguimento delle strette finalità istituzionali definite dall'art. 4" del Tusp, assai più complesso è l'accertamento degli altri parametri stabiliti dalla norma.

Si tratta della "convenienza economica", della "sostenibilità" finanziaria", nonché "dell'efficienza, efficacia ed economicità" di operazioni di costituzione o acquisizione di partecipazione societarie o anche di "gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

- a) Il primo tra i tre parametri implica delicati se non impossibili riscontri che attengono non alla legittimità e dunque a parametri oggettivi bensì a considerazioni di merito ascrivibili a valutazioni di rischio proprie di scelte imprenditoriali;
- b) il secondo parametro, se riferito a una scelta imprenditoriale, sconta a sua volta margini di rischio che non possono essere riscontrati *ex ante*;
- c) anche il terzo parametro assume connotazioni peculiari ove riferito a scelte dell'ente pubblico "imprenditore"; invero, mentre l'efficienza, l'efficacia e l'economicità se applicate all'azione amministrativa possono essere ricondotte nell'alveo dell'art. 97, secondo comma, Cost. e hanno una definizione comunemente

condivisa sebbene - come noto - di non agevole configurazione in concreto, trovano diverse declinazioni in relazione alle scelte imprenditoriali osservabili solo *ex post* (ad esempio, si consideri il criterio "dell'efficienza allocativa", ove riferita a strategie sui prezzi, o il "criterio dell'efficienza dinamica" riferita alle diverse potenzialità dei profitti);

- d) va anche rilevata una possibile incoerenza della norma in questione con i principi costituzionali della libera concorrenza che non ammette condizionamenti se non con legge che può determinare programmi e controlli ma solo affinché "l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Donde il dubbio che il legislatore nazionale possa assegnare alla Corte dei conti valutazioni di merito che potrebbero condizionare scelte tipicamente imprenditoriali;
- e) si evidenzia, infine, con riferimento ai parametri della "convenienza economica", della "sostenibilità" finanziaria", nonché dell'"efficienza, efficacia ed economicità" di operazioni di costituzione o acquisizione di partecipazione societarie, la sostanziale impraticabilità di valutazioni *ex ante*, in considerazione delle caratteristiche proprie delle scelte imprenditoriali - oggetto dello scrutinio assegnato alla Corte - che non possono che attagliarsi a valutazioni in concreto, nel senso che una scelta apparentemente incongrua (con riferimento ai parametri citati) si potrebbe, *ex post*, rivelare del tutto convincente.
- f) sulla vaghezza dei nuovi parametri, si veda anche il paragrafo 3.2 della deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22.

5.2. Ulteriori aspetti problematici riguardano possibili sovrapposizioni di valutazioni di compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese assegnate (art. 5, comma 3) alla competenza della Corte dei conti e contestualmente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (sull'incertezza dei confini del controllo

attribuito, parallelamente, alla Corte e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, v. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22, par. 3.2).

In tal caso, come prevenire dette possibili sovrapposizioni?

P.Q.M.

La Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna sospende la pronuncia e sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, le rappresentate questioni di massima aventi carattere di interesse generale;

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti e all'Amministrazione richiedente.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022.

Il presidente relatore
Marco Pieroni
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 6 ottobre 2022

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(*firmato digitalmente*)